



Banking and finance

HIGHLIGHTS

- [ESMA](#). Q&A su MiCAR, MiFIR e Direttiva OICVM
- [EBA](#). Pubblicate le RTS sulle questioni prudenziali in ambito MiCAR
- [CRR e rischio di mercato](#). Integrazioni sulla metodologia di valutazione nell'utilizzo di modelli interni

ALTRE NOTIZIE

- [Banca d'Italia](#). Disconoscimento di operazioni di pagamento non autorizzate
- [ESMA](#). La relazione 2023
- [Consiglio UE](#). Accordo sul *Retail investment package*
- [Gazzetta ufficiale UE](#). Pubblicati AML package, Regolamento CRR III e Direttiva CRD VI



HIGHLIGHTS

[ESMA. Q&A su MiCAR, MiFIR e Direttiva OICVM](#)

L'ESMA ha pubblicato delle **Q&A** in ambito **MiCAR** (Regolamento sui mercati dei crypto-asset), **MiFIR** (Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari) e **Direttiva OICVM** (Direttiva sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari).

In particolare, con riferimento al **MiCAR (ESMA Q&A n. 2181/2024)**, l'ESMA ha chiarito che i CASPs (Crypto-Asset Service Providers) che forniscono il **servizio di scambio di *cripto-asset* con fondi o altri *cripto-asset*** devono pubblicare le informazioni richieste ai sensi dei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 77 – relative, rispettivamente, al prezzo delle *cripto-attività* che possono essere scambiate con fondi e alle operazioni eseguite dal CASP – rendendole liberamente accessibili al pubblico (ad esempio, pubblicandole nell'area pubblica del loro sito web).

L'ESMA ha inoltre specificato che le informazioni relative al metodo utilizzato dal CASP per determinare il prezzo delle *cripto-attività* che propone di scambiare con fondi o altre *cripto-attività* di cui all'articolo 77, paragrafo 2, dovrebbero includere **tutti gli elementi** che permettono di prevedere con certezza il prezzo al quale verrà effettuato lo scambio.

In ambito **MiFIR (ESMA Q&A n. 2204/2024)**, l'ESMA ha specificato che gli “accumulatori”, ossia i contratti derivati con cui l'acquirente si impegna ad acquistare, giornalmente, un numero predefinito di strumenti finanziari sottostanti a un prezzo predefinito, per un certo periodo di “accumulo”, ai fini della segnalazione dei dati sulle operazioni devono essere classificati come **forward** o **opzioni**, a seconda che incorporino o meno le caratteristiche di un'opzione (ad esempio, il prezzo di *knock-out* o il rapporto di cambio).

Infine, circa la **Direttiva OICVM (ESMA Q&A n. 2173/2024)**, l'ESMA ritiene che se un gestore applica un indicatore di riferimento aggiuntivo al modello di commissione di performance, il periodo minimo di riferimento per la performance debba essere applicato al modello di commissione di performance.

Tuttavia, il gestore non è tenuto ad applicare il periodo minimo di riferimento della performance all'indicatore di riferimento aggiuntivo, nei casi in cui:

- **la combinazione finale** (ossia: il modello di commissione di performance più l'indicatore di riferimento aggiuntivo) non comporti un aumento delle commissioni per gli investitori rispetto all'utilizzo del solo modello di commissione di performance;
- **il modello di commissione di performance** (escluso l'indicatore di riferimento aggiuntivo) è coerente con gli obiettivi, la strategia e la politica d'investimento del fondo.

[Q&A MiCAR \[clicca qui\]](#)

[Q&A MiFIR \[clicca qui\]](#)

[Q&A Direttiva OICVM \[clicca qui\]](#)



[EBA. Pubblicate le RTS sulle questioni prudenziali in ambito MiCAR](#)

L'EBA ha pubblicato il pacchetto di standard tecnici e linee guida nell'ambito del MiCAR su **questioni prudenziali**, fondi propri, requisiti di liquidità e piani di risanamento.



Nello specifico, il pacchetto comprende:

- il progetto finale di norme tecniche di regolamentazione che specificano **l'adeguamento dei requisiti di fondi propri e le caratteristiche minime dei programmi di stress test** degli emittenti di *asset-referenced token* (ART) e di *token* di moneta elettronica (EMT) soggetti a tali requisiti:
 - i criteri per la valutazione del "grado di rischio più elevato";
 - la procedura che consente alle autorità competenti di determinare il periodo di tempo ritenuto appropriato per gli emittenti per aumentare l'importo dei fondi propri fino a raggiungere i requisiti di fondi propri più elevati e le misure da adottare per assicurarne la tempestiva osservanza;
 - una serie minima di requisiti per gli emittenti per la progettazione e l'attuazione dei loro programmi di prove di stress;
- il progetto definitivo di RTS che indicano **la procedura e i tempi** entro i quali un emittente può adeguare l'importo dei fondi propri al 3% dell'importo medio della riserva di attività, in caso di emissione di un ART o un EMT classificato come **"significativo"**; il termine entro il quale l'emittente deve fornire un piano di attuazione per aumentare i requisiti di fondi propri è stato modificato a **25 giorni lavorativi**. Inoltre, il tempo massimo che l'autorità competente può concedere all'emittente per conformarsi al piano è stato portato a un massimo di **6 mesi**;
- il progetto finale di RTS che definisce ulteriormente i **requisiti di liquidità della riserva di attività**; in particolare, stabilisce le percentuali minime della riserva di attività in base alle scadenze giornaliere e settimanali e l'ammontare minimo dei depositi in ciascuna valuta ufficiale di riferimento;
- il progetto finale di RTS per specificare gli **strumenti finanziari altamente liquidi**; tali RTS stabiliscono che le attività liquide di qualità più elevata nell'ambito dell'LCR (indice di copertura della liquidità) sono strumenti finanziari idonei altamente liquidi. Nel caso di ART che fanno riferimento ad attività diverse dalle valute ufficiali, l'ESMA chiarisce che gli strumenti finanziari che seguono il valore delle attività cui fanno riferimento i token o i derivati ad essi collegati sono considerati idonei come strumenti finanziari altamente liquidi;
- il progetto finale di RTS per definire il contenuto minimo delle **policy e delle procedure di gestione della liquidità**;
- le linee guida sui piani di risanamento, elaborati in conformità all'art. 46, paragrafo 6 del MiCAR, le quali specificano **forma e contenuto del piano di risanamento** che gli emittenti devono sviluppare e mantenere.

Final Report recovery plan [\[clicca qui\]](#)

Final report draft RTS to specify the minimum content of liquidity management policy [\[clicca qui\]](#)

Final report draft RTS to specify the HLF1 in the reserve of assets [\[clicca qui\]](#)

Final report draft RTS further specifying the liquidity requirements [\[clicca qui\]](#)

Final Report draft RTS on the procedure and timeframe to adjust own funds [\[clicca qui\]](#)

Final Report draft RTS on additional own funds requirements and stress testing [\[clicca qui\]](#)



CRR e rischio di mercato. Integrazioni sulla metodologia di valutazione nell'utilizzo di modelli interni

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento delegato (UE) 2024/1085, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) circa le RTS sulla metodologia di valutazione, secondo cui le autorità competenti verificano **la conformità di un ente ai requisiti relativi all'utilizzo di modelli interni per il rischio di mercato**.

Nello specifico, il sopracitato Regolamento evidenzia molteplici tematiche:

- gli enti sono autorizzati a utilizzare modelli interni per il rischio di mercato **solo se soddisfano i requisiti di cui al regolamento CRR**. Questi ultimi dovrebbero rispettare tali requisiti non solo quando chiedono l'autorizzazione a utilizzare tali modelli interni, bensì anche quando utilizzano effettivamente tali modelli o quando **chiedono estensioni o modifiche rilevanti**;
- per garantire che gli enti rispettino costantemente i requisiti, le autorità competenti dovrebbero valutare la **qualità complessiva delle soluzioni**, dei sistemi e dei metodi applicati da un ente e chiedere **costanti miglioramenti e adeguamenti alle mutate circostanze**;
- le autorità competenti dovrebbero essere in grado di **tenere conto della natura, delle dimensioni e della complessità della struttura e del modello aziendale dell'ente, della complessità dei modelli interni alternativi**, della natura dei prodotti finanziari interessati da tali modelli, della qualità delle informazioni fornite dall'ente interessato e delle risorse di cui dispongono. Quest'ultime dovrebbero pertanto disporre di un certo margine di discrezionalità che consenta loro di effettuare controlli supplementari e di applicare i metodi più appropriati per verificare la conformità a requisiti particolari, al fine di garantire una **valutazione proporzionata**;
- la *governance* e gli aspetti operativi svolgono un ruolo centrale nel corretto funzionamento del modello interno alternativo. La metodologia per verificare se un ente rispetta i requisiti di cui al regolamento CRR ("metodologia di valutazione") dovrebbe pertanto valutare in modo esaustivo tali aspetti operativi e di governance, tra cui l'assetto dell'unità di negoziazione, il ruolo dell'alta dirigenza e dell'organo di amministrazione e l'unità di controllo del rischio;
- le attività di negoziazione e i mercati finanziari sono in continua e rapida evoluzione; per consentire alle autorità competenti di tenere conto di tali caratteristiche nella valutazione dei requisiti, la metodologia di valutazione dovrebbe comprendere **norme qualitative e procedurali** per quanto riguarda l'approvazione formale da parte dell'ente di nuovi strumenti e prodotti finanziari e la relativa introduzione nell'area di negoziazione;
- la qualità dei dati e l'accuratezza della stima del rischio e del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato dipendono in larga misura **dall'affidabilità dei sistemi informatici utilizzati**. È pertanto necessario che le autorità competenti, nel valutare i modelli interni per il rischio di mercato, **verifichino anche l'affidabilità dei sistemi informatici dell'ente e la solidità dell'infrastruttura informatica utilizzata per i modelli interni**;
- posto che una delle novità del nuovo quadro per il rischio di mercato è la determinazione dei requisiti di fondi propri sulla base delle misure delle perdite attese, al fine di garantire un controllo sull'accuratezza di tali cifre, gli enti dovrebbero eseguire **test retrospettivi** sulle perdite attese nell'ambito del programma interno di test retrospettivi di cui all'articolo 325-tersexagies del regolamento CRR. Dato che ancora non esiste una metodologia consolidata per eseguire test retrospettivi su una misura della perdita attesa, non dovrebbe essere prescritta alcuna metodologia specifica e gli enti dovrebbero essere liberi di tenere conto dell'evoluzione delle nuove tecniche e delle migliori pratiche adottate in tale ambito;



- in relazione al **modello interno di rischio di default**, è necessario che la metodologia di valutazione garantisca che tali modelli di rischio producano risultati accurati. Le norme stabilite nella metodologia di valutazione dovrebbero pertanto contemplare tutti gli aspetti che incidono sul risultato di tali modelli (es. stime delle probabilità di default e delle perdite in caso di *default*, scelta dei fattori di rischio sistemici per simulare il default degli emittenti, ecc.).

[\[clicca qui\]](#)



ALTRE NOTIZIE

Banca d'Italia. Disconoscimento di operazioni di pagamento non autorizzate

Banca d'Italia ha pubblicato, all'esito di approfondimenti condotti in materia di **operazioni di pagamento non autorizzate dagli utenti**, una comunicazione per richiamare l'attenzione dei PSP (prestatori di servizi di pagamento) sull'esigenza di adottare condotte conformi alle regole in materia e improntate alla correttezza dei rapporti con la clientela.

A tal fine, Banca d'Italia richiede ai PSP di svolgere un'autovalutazione sulla **coerenza degli assetti, delle procedure e delle prassi in uso con le previsioni normative e le aspettative dell'Autorità**, nonché di adottare le eventuali **azioni correttive necessarie**.

Ad avviso di Banca d'Italia, infatti, appare evidente quanto il comparto dei servizi di pagamento, negli ultimi anni, sia stato interessato da **rilevanti cambiamenti**, legati alla digitalizzazione, alla diffusione dell'e-commerce e di nuove tecnologie.

In tale contesto, assume sempre più importanza l'esigenza di garantire alla clientela il diritto di disconoscere le operazioni non autorizzate e di ottenere i dovuti rimborsi. Il **D.lgs. 11/2010** individua i presupposti in base ai quali l'utente ha diritto a essere rimborsato dal PSP dell'importo dell'operazione disconosciuta, e definisce le tempistiche e le modalità di tale rimborso. Tutto ciò, con l'obiettivo di sterilizzare gli effetti negativi per il cliente dell'addebito legato all'operazione non autorizzata, contribuendo a rafforzare la tutela della clientela e favorire la fiducia verso i servizi di pagamento.

In particolare, a seguito dei predetti approfondimenti, sono state riscontrate le seguenti problematiche:

- **rifiuto non fondato del rimborso;**
- **carenze nell'esecuzione dei rimborsi**, in relazione sia ai tempi di evasione del disconoscimento, sia al ripristino dello stato del conto di pagamento a fronte di un'operazione non autorizzata;
- **lacune nell'informativa alla clientela**, tanto con riferimento alle modalità con cui il cliente è tenuto a notificare il disconoscimento del pagamento non autorizzato al PSP, quanto alla comunicazione del motivo del diniego del rimborso;
- **inadeguatezza dei meccanismi di tokenizzazione** delle carte di pagamento della clientela nelle applicazioni di "wallet provider" esterni, con specifico riferimento alla fase di caricamento ("enrollment").

Per tali ragioni, Banca d'Italia auspica che:

- il processo di gestione dei disconoscimenti sia regolato da una **specific policy interna**, conforme alle prescrizioni normative di cui al D.lgs. n. 11/2010;



- l'istruttoria sulla richiesta di disconoscimento sia condotta tenendo conto dei **criteri di riparto delle responsabilità** tra PSP e cliente previsti dalle norme di settore;
- la normativa interna definisca le **tempistiche di gestione** dei disconoscimenti compatibili con il rispetto del termine di rimborso di cui all'art. 11, co. 1, del D.lgs. 11/2010;
- i PSP prevedano **efficaci canali di contatto e assistenza** tramite i quali il cliente possa effettuare il disconoscimento dell'operazione non autorizzata e acquisire tutte le informazioni necessarie sulla propria richiesta;
- ove sia stato addebitato un conto di pagamento, siano previsti meccanismi che tengano conto dell'esigenza di riportare quest'ultimo **nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo**;
- siano avviate opportune iniziative di sensibilizzazione del personale, con particolare riguardo a quello a più diretto contatto con gli utenti;
- **sia rafforzata la trasparenza verso il cliente** circa il diritto dei PSP di recuperare le somme inizialmente rimborsate qualora, all'esito di un'eventuale successiva istruttoria, emerga l'autorizzazione dell'operazione.

Infine, Banca d'Italia raccomanda di **evitare generici rinvii** alle previsioni della normativa in tema di disconoscimenti e di indicare espressamente le modalità tramite le quali il cliente può effettuare le comunicazioni di legge (es. furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato degli strumenti, o la notifica di disconoscimento dell'operazione non autorizzata).

[\[clicca qui\]](#)

torna su 

[ESMA. La relazione 2023](#)

ESMA ha pubblicato la **relazione annuale 2023**, nella quale illustra i più recenti e significativi passi avanti conseguiti nella protezione degli investitori e nella promozione di mercati finanziari stabili in Europa.

Nel corso dell'anno, l'ESMA ha infatti sostenuto fortemente la **convergenza delle azioni delle Autorità di vigilanza, lanciando una serie di nuove azioni congiunte**, in particolare nel settore della finanza digitale.

Nello specifico, le principali attività svolte nel corso del 2023 comprendono:

- l'esplorazione di nuove aree di regolamentazione e il lavoro coordinato con EBA ed EIOPA in preparazione **dell'attuazione del Regolamento DORA** (*Digital Operational Resilience Act*);
- **la preparazione all'attuazione del MiCAR** con l'ausilio delle autorità nazionali garanti della concorrenza, promuovendo approcci convergenti in materia di autorizzazione e supervisione, fornendo indicazioni ai partecipanti al mercato, conducendo consultazioni su norme specifiche e collaborando con gli organismi internazionali sulla regolamentazione dei crypto-asset.



- **il monitoraggio dei mercati degli investimenti al dettaglio**, riferendo in merito ai costi e alle prestazioni dei prodotti di investimento al dettaglio, evidenziando le riduzioni dei costi e le variazioni tra i prodotti e gli Stati membri, e raccomandando agli investitori di valutare attentamente i costi e di diversificare gli investimenti.
- **il miglioramento dell'informativa sulla sostenibilità** attraverso la partecipazione attiva allo sviluppo e all'applicazione degli ESRS (*European Sustainability Reporting Standards*) e all'approvazione da parte della IOSCO degli IFRS *Sustainability Disclosure Standards*.
- il lancio di una nuova strategia sui dati per il periodo 2023-2028, orientata a utilizzare **la tecnologia e i dati per migliorare la vigilanza del mercato e la protezione degli investitori**.
- **la valutazione accurata del fenomeno *greenwashing*** attraverso un rapporto contenente una definizione di *greenwashing* concordata con l'EBA e l'EIOPA, i rischi derivanti dal fenomeno e le azioni preliminari di rimedio.

[\[clicca qui\]](#)



[Consiglio UE. Accordo sul *Retail investment package*](#)

Il Consiglio ha raggiunto un accordo sul rafforzamento delle norme dell'UE in materia di tutela degli investitori al dettaglio.

Il ***Retail investment package*** mira a sostenere i singoli consumatori che desiderano investire sui mercati dei capitali dell'UE, proteggendo meglio i loro investimenti, fornendo loro informazioni più chiare sui prodotti di investimento e garantendo maggiore trasparenza e informativa.

Nello specifico, **il pacchetto comprende due proposte legislative:**

- **una proposta di direttiva *omnibus*** che modifica la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID), la direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD), la direttiva *Solvency II*, la direttiva sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA);
- **una proposta di regolamento che modifica il regolamento sui PRIIP** (prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati)

Attualmente, le norme in materia di tutela e informazione degli investitori sono stabilite in specifiche normative settoriali. Il pacchetto mira a imporre gli stessi obblighi di trasparenza e informazione in tutti i **settori della legislazione dell'UE**, al fine di evitare sovrapposizioni.

Il Consiglio ha, dunque, formalizzato nuove disposizioni in materia di **incentivi** e di c.d. ***value for money***.

In particolare:

- **ha deciso di eliminare il divieto proposto sugli "incentivi"** (spesso chiamati "commissioni" o "commissioni di retrocessione") ricevuti per le vendite di servizi di sola esecuzione (dove non viene fornita consulenza all'investitore);



- ha rafforzato le garanzie che accompagnano tutti gli incentivi, al fine di prevenire potenziali conflitti d’interesse, con diversi espedienti quali:
 - un *inducement* test che si applica laddove non sussiste alcun divieto di incentivi;
 - una nuova prova uniforme che specifica il dovere dei consulenti di agire nel migliore interesse del cliente;
 - una maggiore trasparenza e informativa su quali pagamenti sono considerati incentivi, sui loro costi e sul loro impatto sui rendimenti degli investimenti.

Inoltre, ha ulteriormente rafforzato le garanzie introducendo "**principi generali**" da rispettare quando si corrispondono o si percepiscono incentivi (da o verso terzi). Tali principi non fanno parte della prova di incentivo in quanto tale, ma le imprese dovrebbero rispettarli in ogni momento ed essere in grado di dimostrarlo alle autorità nazionali competenti.

Rispetto, invece, al significato di *value for money*, è stato introdotto un nuovo concetto di "**rapporto qualità/prezzo**" per garantire che i prodotti di investimento siano offerti ai clienti al dettaglio solo se offrono un **buon rapporto costi/benefici**.

In base alle nuove norme, realizzatori e distributori valuteranno se i costi e gli oneri associati a un prodotto siano giustificati e proporzionati in considerazione del suo rendimento, di altri benefici e caratteristiche, dei suoi obiettivi e, se del caso, della sua strategia.

È infatti diffusa la convinzione che una parte dei prodotti collocati sul mercato forniscono un valore scarso, se non nullo, al cliente al dettaglio, principalmente a causa dei costi elevati. Le Autorità di vigilanza europee hanno costantemente segnalato problemi con alcune tipologie di prodotti finanziari, *unit-linked* e ibridi, determinati dalla loro elevata complessità e dalla mancata corrispondenza tra i rendimenti attesi dai consumatori e i benefici effettivamente ricevuti.

L'obiettivo della Commissione è quello di garantire che i prodotti che non offrono un buon rapporto qualità-prezzo non vengano immessi sul mercato.

Infine, il pacchetto adeguerà anche le disposizioni in materia di informativa regolamentare e apporterà modifiche mirate per adeguare i documenti contenenti le informazioni chiave (KID — documenti che forniscono dettagli sui prodotti di investimento e sul loro rendimento).

Una maggiore informativa e una maggiore chiarezza dei KID **aiuteranno gli investitori privati a comprendere meglio il prodotto** che stanno acquistando e a confrontarlo con altri prodotti, grazie alla migliore visibilità delle informazioni chiave sui costi e sui rischi contenute nel documento che ricevono quando acquistano determinati prodotti di investimento.

[\[clicca qui\]](#)

[\[clicca qui\]](#)

[Gazzetta Ufficiale UE. Pubblicati AML package, Regolamento CRR III e Direttiva CRD VI](#)

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2024/1623 (**CRR III**) che modifica il Regolamento sui requisiti patrimoniali e la Direttiva (UE) 2024/1619 (**CRD VI**), che modifica la Direttiva sui requisiti patrimoniali, relativamente ai nuovi standard emanati nell’ambito del framework di Basilea 3 (**c.d. Basilea 3 plus**).

In particolare, sono stati pubblicati:



- **il Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR III)** del 31 maggio 2024 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'*output floor*.
- **la Direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI)** del 31 maggio 2024 che modifica la Direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea anche il c.d. **"AML Package"**, ovvero il pacchetto di riforma della disciplina dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo, composto dalla Direttiva (UE) 2024/1640 (VI Direttiva Antiriciclaggio), dal Regolamento (UE) 2024/1624 (Regolamento Antiriciclaggio) e dal Regolamento (UE) 2024/1620 (Regolamento AMLA).

Più nel dettaglio, l'**AML package** è composto:

- **dalla VI Direttiva Antiriciclaggio**, ovvero la Direttiva (UE) 2024/1640 del 31 maggio 2024 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937, e abroga la direttiva (UE) 2015/849
- **dal Regolamento Antiriciclaggio, c.d. "single rulebook"**, ovvero il Regolamento (UE) 2024/1624 del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo
- **dal Regolamento (UE) 2024/1620 del 31 maggio 2024 che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA)** e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010

Seguiranno ulteriori approfondimenti nella prossima *Newsletter*.

[CRR III \[clicca qui\]](#)

[Regolamento Antiriciclaggio \[clicca qui\]](#)

[CRD VI \[clicca qui\]](#)



MILANO	Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy +39 02 873131 milano@rplt.it	Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy +39 02 45381201 milano-mi@rplt.it
ROMA	Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy +39 06 80913201 roma@rplt.it roma-rm@rplt.it	
TORINO	Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy +39 011 5584111 torino@rplt.it	
BOLOGNA	Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy +39 051 232495 bologna@rplt.it	
BUSTO ARSIZIO	Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy +39 0331 173141 busto@rplt.it	
AOSTA	Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy +39 0165 235166 aosta@rplt.it	

